



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.3.2023
COM(2023) 114 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (UE) 2023/194 sono così modificati:

(1) nell'allegato IA, parte I, la pertinente tabella è sostituita dalla seguente:

Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona:	8 (ANE/08.)
Spagna	29 700	TAC analitico	
Francia	3 300		
Unione	33 000		
TAC	33 000		

(2) nell'allegato IA, parte B, le pertinenti tabelle sono sostituite dalle seguenti:

Specie:	Cicerelli e catture accessorie connesse <i>Ammodytes</i> spp.	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a, acque dell'Unione della zona 3a ⁽¹⁾
Danimarca	pm ⁽²⁾⁽³⁾	TAC analitico	
Germania	pm ⁽²⁾⁽³⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	pm ⁽²⁾⁽³⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm ⁽²⁾		
Regno Unito	pm ⁽²⁾		
TAC	pm ⁽²⁾		
⁽¹⁾	Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.		
⁽²⁾	Nelle zone di gestione 1r e 4 il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.		
⁽³⁾	Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.		

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell'allegato III:

	1r (SAN/234_1R) ⁽¹⁾	2r (SAN/234_2R) ⁽¹⁾	3r (SAN/234_3R) ⁽¹⁾	4 (SAN/234_4) ⁽¹⁾	5r (SAN/234_5R) ⁽¹⁾	6 (SAN/234_6) ⁽¹⁾	7r (SAN/234_7R) ⁽¹⁾
Danimarca	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Germania	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Svezia	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Unione	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Regno Unito	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Totale	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm

⁽¹⁾ Fino al 10 % di questo contingente può essere accumulato e utilizzato nell'anno successivo esclusivamente in questa zona di gestione.

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	3a (WHG/03 A.)
Danimarca	pm	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	pm		
Svezia	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	3a (PRA/03 A.)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Svezia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	pm		

(3) nell'allegato IB, le pertinenti tabelle sono sostituite dalle seguenti:

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque delle Isole Svalbard; acque internazionali delle zone 1 e 2b COD/1/2B
Germania	pm (1)(2)	TAC analitico	
Spagna	pm (1)(2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm (1)(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	pm (1)(2)		
Portogallo	pm (1)(2)		
Altri Stati membri	pm (1)(2)(3)		
Unione	pm (1)(2)		
TAC	Non pertinente		
(1)	L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitsbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.		
(2)	Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per retata. I quantitativi di catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.		
(3)	Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (COD/1/2B_AMS).		

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone 1 e 2 (GHL/1/2INT)
Unione	pm (1)	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		

(4) L'allegato IH è sostituito dal seguente:

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:	Austromerluzzi <i>Dissostichus spp.</i>	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (TOT/SPR-AE)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
⁽¹⁾	TAC annuale destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è praticata unicamente nel blocco di ricerca seguente:		
	– NW	50° 30' S, 136° E	
	– NE	50° 30' S, 140° 30' E	
	– E-Indent	52° 45' S, 140° 30' E	
	– E-corner	52° 45' S, 145° 30' E	
	– SE	54° 50' S, 145° 30' E	
	– SW	54° 50' S, 136° E	
Specie:	Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	pm	TAC analitico	
Paesi Bassi	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	pm		
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		

(5) All'allegato VI:

(a) il punto 4 è sostituito dal seguente:

4. Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

	Numero di pescherecci ¹							
	Grecia ²	Spagna	Francia	Croazia	Italia	Cipro ³	Malta ⁴	Portogallo
Pescherecci a cianciolo ⁵	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Pescherecci con palangari	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Pescherecci con lenze e canne	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm ⁶

¹ I numeri riportati nella presente tabella possono essere ulteriormente aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

² Un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni è stato sostituito con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre navi adibite alla pesca artigianale.

³ È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci con palangari.

⁴ È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari.

⁵ I rispettivi numeri di pescherecci a cianciolo riportati nella presente tabella sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.

⁶ Pescherecci con lenze e canne delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera.

	Numero di pescherecci ¹							
	Grecia ²	Spagna	Francia	Croazia	Italia	Cipro ³	Malta ⁴	Portogallo
Pescherecci con lenze a mano	pm	pm	pm ⁷	pm	pm	pm	pm	pm
Pescherecci da traino	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Pescherecci di stazza ridotta	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Altri pescherecci adibiti alla pesca artigianale ⁸	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm

⁷ Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.

⁸ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

(b) il punto 6 è sostituito dal seguente:

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso		
	Numero di allevamenti	Capacità (in tonnellate)
Grecia	pm	pm
Spagna	pm	pm
Croazia	pm	pm
Italia	pm	pm
Cipro	pm	pm
Malta	pm	pm
Portogallo	pm	pm

Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)	
Grecia	pm
Spagna	pm
Croazia	pm
Italia	pm
Cipro	pm
Malta	pm
Portogallo	pm